

LINEE GUIDA CRITERI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE

COVID-19 –Sussidi alle piccole imprese

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione.

2. Qualora ammissibili, le agevolazioni in forma di sussidi sono concesse quali aiuti in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il contributo è cumulabile con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013; pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa (€ 200.000,00 in tre anni).

Articolo 2 Oggetto del sussidio

1. Oggetto del sussidio è l'integrazione del reddito derivante dalle attività lavorative, produttive o commerciali che sono state pesantemente colpite dagli effetti della crisi dovuta all'epidemia da COVID-19. Il sussidio è erogato in forma di contributo a fondo perduto, una tantum.

Articolo 3 Beneficiari

Possono presentare domanda le imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio e gli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con esclusione delle attività agricole, in attività alla data del 1.12.2021, avente sede legale e/o operativa in Cordignano, e che soddisfino i seguenti requisiti:

- attività appartenenti alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovverosia **avere meno di 10 occupati** e un **fatturato annuo** oppure un totale di bilancio annuo **non superiore a 2 milioni di Euro** come attestato dal legale rappresentante dell'impresa (devono sussistere entrambi i requisiti);
- l'attività economica per la quale viene richiesto il contributo deve costituire la fonte principale di reddito (almeno il 50% del reddito dichiarato nel 2019) per il soggetto che richiede il contributo (legale rappresentante nel caso di impresa o sottoscrittore della domanda nel caso di libero professionista);
- non dovevano essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 1 dicembre 2021, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 1 dicembre 2021;
- non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

- non avere contenziosi tributari con il Comune di Cordignano.

Inoltre le attività richiedenti devono aver avuto un **calo del fatturato di almeno il 30 per cento** nell'anno 2020, rapportato all'anno precedente 2019. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall'incasso dei relativi importi.

Articolo 4 Entità del contributo

1. Il contributo è concesso nella seguente entità:

a) per i richiedenti di cui all'articolo 3 che, hanno subito un calo del fatturato compreso tra il 30% ed il 59% nell'anno 2020, rapportato all'anno 2019 : contributo di 500,00 euro;

b) per i richiedenti di cui all'articolo 3 che, hanno subito un calo del fatturato pari o superiore al 60% nell'anno 2020, rapportato all'anno 2019 contributo di 800,00 euro;

2. Qualora la spesa stanziata non fosse sufficiente per la copertura di tutte le domande ammesse, il contributo ad ogni impresa beneficiaria nel valore di cui alle sopraindicate lettere a-b verrà proporzionato in diminuzione o aumento nel limite comunque dello stanziamento previsto in bilancio.

Articolo 5 Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata entro il termine perentorio del 15 gennaio 2022. E' ammessa anche la domanda fatta a mezzo soggetto delegato (libero professionista o associazione di categoria).

2. Il richiedente deve rendere una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri esclusivamente come da modello allegato.

3. L'ufficio comunale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Articolo 6 Concessione - Liquidazione del sussidio- Clausola di salvaguardia

1. La liquidazione del sussidio spettante è disposta con determina dal responsabile sulla base di quanto dichiarato nella domanda di sussidio.

2. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di bilancio.

Articolo 7 Obblighi

1. Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'ufficio competente in ogni momento la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.

Articolo 8 Controlli e sanzioni

1. L'ufficio competente effettua controlli a campione e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.

2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L'ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati

dalla data della sua erogazione oltre alle eventuali conseguenze penali. L'intero procedimento di controllo e l'eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall'ufficio.